

Tolstoj

Siamo lieti di pubblicare in due puntate uno studio inedito del nostro indimenticabile amico e collaboratore prof. Edmondo Marcucci, per cortese concessione della sorella.

I siamo sicuri se il brigante ucciderà all'ultimo momento o se la vita della vittima sarà migliore della sua e via dicendo, noi cerchiamo una dialettica storiata e solistica, repellente ai moti naturali del nostro animo. È difficile mettersi contro il senso comune universale (su cui si basa il diritto) decretante che la conservazione della vittima è più preziosa di quella dell'aggressore, che la difesa impiega forza e non violenza quando tutto un essere che almeno può essere visto e sentito il carattere secondario della forza si rivela nel fatto che senza precludere violenza la forza è superflua, mentre la violenza comporta la forza più altri caratteri negativi.

Violazione infatti è qualcosa d'altro, di più detestabile, che forzatamente si esprime nel tempo stesso in diritto l'offesa recata allo stato di risalto naturale, come il benestante di un uomo, la libertà di un libero espandersi dell'individuo agente nella società che lo impugna con diritti e doveri. Meno che un'offesa, è un'offesa con mezzi materiali, noi vediamo una resistenza, una energia non necessariamente illecita e diretta all'offesa e alla distruzione, ma per la forza si possono ottenere anche finalità legittime ed eticamente giuste. In altri termini, si può essere condotti dalla carità, che vieta l'accesso alla violenza.

Tolstoj stesso parla di un principio di fare con la sua teoria il paradiso dei briganti e degli assassini, gli si contrappone la nota esclamazione: «Che comincino i signori assassini con noi non essere violenti!».

La complessa varietà ad articolazione degli eventi umani e delle cose, la possibilità delle situazioni più inverosimili si prestano male ad essere comprese in una formula unica risolutiva. In taluni casi, la violenza (cioè l'uso della forza) è indispensabile ad evitarsi nell'interesse stesso della libertà. Anche Tolstoj riconosce che «la coscienza può esigere il nostro sacrificio, ma non quello degli altri» (La Legge dell'Amore e la tecnica della violenza, n. 1906, capitolo XVII). Allora la scelta tra l'uccisione forzata (quando non vi siano altre vie d'uscita) del brigante assassino e la morte della sua vittima innocente (?) non ci sembra dubbia, pur riconoscendo, in questo caso eccezionale, che anche il brigante può essere stato vittima di una volta di precedente violenza (odio, miseria, ignoranza, ingiustizia, ecc.).

La non violenza ha per primo scopo di arrecare la pace nell'anima: come ciò può avvenire se lasciamo martoriare l'innocente (un fanciullo, nell'esempio di Tolstoj) rifiutando di adoperare la forza in suo aiuto?

Ma Tolstoj è unilaterale nella sua concezione, per lui il vecchio «distingue frequentemente» è lettera morta, e violenza e pace significano per lui la stessa cosa. Egli ha tuttavia ragione quando, sorpassando certi limiti, non fermandosi a tempo, non discernendo il pretesto nell'intenzione apparentemente buona, si fa di un male immaginario un male reale! La maggior parte delle guerre tra origine da queste illegittime estensioni: il brigante assassino di Tolstoj è spesso fittizio, è un'immagine prodotta dalla cattiva volontà e viene designato col nome di «nazione nemica» contro la quale (cioè contro tutti gli abitanti dentro i suoi limiti, indiscriminatamente) tutto è lecito fare.

Quando Tolstoj dice, per giustificare il suo principio assoluto di non uccidere, che noi non

Rassegna bibliografica

Obbiezione di coscienza

«A che punto siamo con l'obiezione di coscienza?», edito da Claudiana, pp. 62, Torino, 1975, lire 400.

In questo interessante volumetto curato dal professor valdese Paolo Fucini, sono raccolti uno scritto di Fausto Spengler dirigente del «Movimento internazionale per la Ri-conciliazione», (che comprende cristiani a tendenza pacifista di confessioni diverse in tutto il mondo), i documenti delle Chiese valdesi e metodiste a favore dell'obiezione di coscienza, e i testi redatti dai movimenti radicali e «nonviolenti» (Capinetti, Pina, Borghini).

Nel 1928 don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare, (che rinascerà dopo la Liberazione

PER INIZIATIVA DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA

Un carcere a Cuneo su "8 settembre e armata"

Il 3 e 4 novembre si è svolto a Cuneo un interessante convegno di studi organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo sul tema: «8 settembre e IV Armata». Il convegno è stato presieduto dal professor Roberto Gatti, che ha avuto nella manifestazione un ruolo di primo piano.

La disponibilità dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, rappresentato al convegno dal colonnello Rinaldo Crucchi, che ha finalmente aperto agli studiosi una parte degli archivi militari, ha permesso di avere a disposizione una serie di documenti, alcuni dei quali non erano mai stati consultati. Il professor Gatti ha presentato una relazione di lavoro non fosse altro che un'occasione per il confronto con i relatori, ma rappresenta veramente qualcosa di nuovo e inedito.

Le tesi del colonnello Crucchi, che sono state ampiamente discusse dagli organizzatori del convegno (e quelle, meno ufficiali, ma più sentite e sincere non meno dei relatori), valgono per tutti gli interventi di Fausto Spengler, che ha presentato una relazione di lavoro non fosse altro che un'occasione per il confronto con i relatori, ma rappresenta veramente qualcosa di nuovo e inedito.

Questo contrapposizione si è mantenuta su livelli di estrema correttezza ed ha costituito l'elemento dialetticamente più vivo di tutta la manifestazione. La possibilità di mettere in discussione, per la prima volta, dopo trent'anni di un'ipotesi di generale comandanti di Stato Maggiore (fatto che soltanto pochi anni fa poteva sembrare una follia) è di un segno storico di grande rilievo.

Il prof. Rochat dell'Università di Milano ha presentato una interessante relazione sul tema: «La tecnica della nonviolenza e la lotta armata». Il caso della IV Armata — ha detto Rochat — va collocato nell'ambito del compromesso storico. Il compromesso storico è un fatto che si sta svolgendo in Italia e che ha un suo carattere di novità. Si tratta di una relazione che si sta svolgendo in Italia e che ha un suo carattere di novità.

La relazione dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e provincia, preparata da M. Capinetti, A. Oreggia e P. Burdese sul tema: «8 settembre e scioglimento della IV Armata nella provincia di Cuneo» e quella di un gruppo di giovani cuneesi (B. Biondo, Fissore, R. Revelli, Rizzotto, Serra) su «8 settembre e IV Armata: riflessi nel Cuneese»,

PRETURA DI TORINO SEZ. ESECUZIONE PENALE

R.G. 8846/74 R.E.S. 1123/76

In data 18 luglio 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

MELI GIUSEPPE, nato a Rocella Jonica il 6.8.1940 e residente in Torino, corso Belgio 88/B, per avere in Torino il 20.10.1973, in violazione dell'art. 515 e 518 C.P. nella panetteria con firma di corso Belgio 88/B, consegnato agli agenti di pubblica sicurezza, un quantitativo di pasta confezionata con farina tipo 1 e addizionato con strutto e perciò diverso per qualità dal «pane toscano al lievito naturale senza grassi confezionato con farina 00» dichiarato sull'apposito cartoncino.

OMISSIS

Condanna il suddetto alla pena di L. 200.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali, ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 8 giugno 1976 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

LUTTATI LIVIO, nato a Rivaltosa Torinese il 22.12.1939 e residente in

OMISSIS

Condanna il suddetto alla pena di L. 200.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali, ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

PRETURA DI TORINO SEZ. ESECUZIONE PENALE

R.G. 8846/74 R.E.S. 1123/76

In data 18 luglio 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

MELI GIUSEPPE, nato a Rocella Jonica il 6.8.1940 e residente in Torino, corso Belgio 88/B, per avere in Torino il 20.10.1973, in violazione dell'art. 515 e 518 C.P. nella panetteria con firma di corso Belgio 88/B, consegnato agli agenti di pubblica sicurezza, un quantitativo di pasta confezionata con farina tipo 1 e addizionato con strutto e perciò diverso per qualità dal «pane toscano al lievito naturale senza grassi confezionato con farina 00» dichiarato sull'apposito cartoncino.

OMISSIS

Condanna il suddetto alla pena di L. 200.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali, ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 8 giugno 1976 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

LUTTATI LIVIO, nato a Rivaltosa Torinese il 22.12.1939 e residente in

OMISSIS

Condanna il suddetto alla pena di L. 200.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali, ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

OMISSIS

Condanna la suddetta alla pena di L. 100.000 di multa, oltre alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale L'INCONTRO di Torino.

In data 17 dicembre 1975 il Pretore di Torino ha pronunciato il seguente Decreto

OMISSIS

COLA ESTERINA, nata a Rivarolo Canavese il 20.3.1908 e residente in Orbassano, via Roma 8, per avere in Orbassano il 8.7.1974, in violazione dell'art. 515 C.P., nell'esercizio pubblico sito in via Roma 6, consegnato a chi chiedeva gr. 100 di prosciutto di Parma, un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità (gran riserva tipo S. Daniele della Dalmacia).

Oreste Del Buono

LIBRERIA

Dalla marcia su Roma alle illusioni del secondo dopoguerra, le disavventure di un protagonista alle prese con le grandi istituzioni, con la Storia, con le chiacchiere sulla Storia e con se stesso.

Torino, 1976 pag. 287, lire 3800

Einaudi

Cavaglion

dal 1860

cuneo

via statuto 4 tel. 2007

esposizione permanente e vendita del tappeto orientale

Tessuti d'arte Prezioso antiquariato

TAPPETO

"Ogni colore si espande e si adagia negli altri colori."

Per essere più solo se lo guard!"

GIUSEPPE UNGARETTI (Vita d'un uomo - L'ALLEGRIA)

Alberto Bolaffi

filatelisti dal 1890

direzione generale

via Roma 101 10123 Torino tel. 551655 (5 linee) teleg. Francbolaffi

filiali Torino

via Roma 112 10121 Torino telefoni 532.592 / 538.749

Milano

via Montenapoleone 14 20121 Milano telefoni 799894/5

Roma

via Condotti 56 00187 Roma telefoni 686.557/8/9

NUOVA OLIVETTI STUDIO 46

Non una piccola portatile, ma facilmente trasportabile. Grande nelle prestazioni, ma per nulla ingombrante. Forte, stabile, fatta per lavorare.



olivetti

Oswaldo Lasagna

